



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE**  
**CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli  
Tel. (081) 2449030 - Fax (081) 2449021

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [campania.segreteriasgs@postalnd.it](mailto:campania.segreteriasgs@postalnd.it)



**Stagione Sportiva 2010/2011**

**Comunicato Ufficiale n. 4 del 5 agosto 2010**

**SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA**

**CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO**

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

**dal 5 al 26 agosto 2010.**

Di seguito, si pubblicano le delibere della Commissione Disciplinare Territoriale, adottate nella riunione del 4 agosto 2010:

**DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

**RIUNIONE DEL 4 AGOSTO 2010**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, avv. Francesco Mottola, Componenti.

**57. RECLAMO JUVE DOMIZIA – GARA JUVE DOMIZIA / MONTERUSCELLO DEL 7.02.2010 – GIOVANISSIMI REGIONALI**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente presentato, sentita la società reclamante, nella persona del suo assistente legale, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, l'articolata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, alla quale la reclamante si è opposta con il suo ricorso di seconda istanza, appare ineccepibile, sia sotto il profilo sostanziale, sia per gli aspetti formali. Deve sottolinearsi che la cennata decisione si fonda su una ricostruzione della vicenda, cronologica e logica, eseguita con assoluta puntualità e con dettagliata meticolosità. Il punto nodale della questione attiene alla risoluzione consensuale, con richiesta di ripristino del vincolo a favore della società Monteruscello, come dall'art. 103 bis N.O.I.F., intervenuta, in data 5.01.2010 (giorno della spedizione della relativa raccomandata postale, pervenuta al C.R. Campania in data 8.01.2010), tra la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. di Genova, appartenente alla Lega Nazionale Professionisti, la società Monteruscello ed il calciatore in parola. Come appropriatamente rilevato dal G.S.T. di questo C.R., al momento della risoluzione consensuale, innanzi richiamata, lo status del nominato calciatore era quello di "Giovane dilettante", di cui al C.U. n. 137/A del 5.05.2009 della F.I.G.C. Deve ulteriormente precisarsi che il cennato C.U. n. 137/A non fa alcun riferimento alla risoluzione consensuale. Tanto premesso, come già stabilito dal G.S.T. del C.R. Campania, non può che rinviarsi, per la decisione in argomento, alla normativa di riferimento, di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. Orbene, l'art. 103 bis, N.O.I.F. (come evidenziato dal G.S.T., unico che disciplini le risoluzioni consensuali, relative ai trasferimenti, a titolo temporaneo, di calciatori con lo status di "Giovane dilettante"), al comma 2, enuncia che la "facoltà" (di risoluzione consensuale) "può essere esercitata nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale, per i trasferimenti e le cessioni suppletive". È davvero di tutta evidenza che, come sottolineato dal G.S.T. nella sua decisione, il "secondo

periodo dei trasferimenti”, relativo al calciatore in parola, non possa essere identificato in quello che intercorre tra il 1° ed il 17 dicembre 2009 (di cui al C.U. n. 137/A, n. 2, della F.I.G.C.), che è, viceversa, relativo ai trasferimenti dei calciatori tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nella vicenda, invero, il trasferimento è stato formalizzato tra società di due Leghe diverse. Per i calciatori con lo status di “Giovane dilettante”, quale quello in esame, dunque, il “secondo periodo dei trasferimenti” deve individuarsi in quello stabilito dal C.U. n. 138/A della F.I.G.C., del 14.05.2009. Deve ulteriormente sottolinearsi che, come opportunamente evidenziato dal G.S.T., “con C.U. n. 71/A del 21.12.2009 (successivo al cennato n. 138/A del 14.05.2009 e, dunque, modificativo di quanto in quest’ultimo sancito), è stato anticipato al 2.01.2010 l’inizio, precedentemente fissato al 7.01.2010, dal più volte citato C.U. n. 138/A del 14.05.2009 della F.I.G.C., dell’ultimo periodo di trasferimento dei calciatori, in ordine alla stagione sportiva 2009/2010”. Non si comprende, tanto premesso ed acclarato, quale difformità, rispetto alle prescrizioni della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2009/2010, possa rinvenirsi nella “tempistica della risoluzione consensuale in parola”. Essa, giova ribadirlo, è stata spedita, a mezzo raccomandata postale, in data 5.01.2010, ovvero dopo l’apertura dei relativi termini temporali, ed è pervenuta al C.R. Campania in data 8.01.2010: “prima della chiusura dei termini medesimi”. La corenza logico-giuridica della risoluzione consensuale in esame e la sua corrispondenza alla richiamata “tempistica” consentono di qualificare la risoluzione consensuale in argomento come assolutamente regolare. Non può che concludersi, quindi, per la conferma della fondata decisione del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, che ha qualificato come regolare la partecipazione del calciatore, alla gara in esame, agli effetti del tesseramento. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Juve Domizia; di confermare il risultato acquisito sul campo (1–2 a favore della società Monteruscello); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

#### **58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI SOCCER ACERRA – GARA NAPOLI SOCCER ACERRA / SAN GENNARO DEL 24.01.2010 – ALLIEVI REGIONALI – FASCIA B**

La C.D.T., preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul C.U. n. 36 del 18 febbraio 2010, alla pag. 493; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, proposto avverso le sanzioni disciplinari, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate sul C.U. n. 31 del 28.01.2010, pagg. 401 e 402, del C.R. Campania; sentito il direttore di gara a chiarimenti; ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione ed aveva preso visione degli atti ufficiali della gara, ritualmente richiesti, osserva: “gli altri due aspetti dell’atto d’impugnazione”, in relazione ai quali questa C.D.T. aveva disposto il rinvio ad altra riunione, “mediante riconvocazione del direttore di gara... non presente” (alla prima convocazione da parte della C.D.T.) “per dichiarati motivi di salute”, si individuano nella squalifica, a carico dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Tagliaferro Rosario, ed in quella, a carico del calciatore Perfetto Antonio (entrambe le sanzioni, commisurate fino al 30.06.2011). Deve premettersi che, all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., l’arbitro della gara, nel confermare “in toto” il referto di gara ed il supplemento ad esso, ha precisato: “... il supplemento è stato, per mia impossibilità a scrivere e leggere, dettato da me medesimo ad un componente della sezione arbitrale. Ho solamente scritto di mio pugno il nome della società e quello dell’allenatore e dei due giocatori; ho sottoscritto di mio pugno, dopo l’ascolto della dettatura, il supplemento”. Lo stesso direttore di gara, altresì, ha depositato, presso questa C.D.T., “copia di tutti i miei referti medici, copia del referto di gara e del supplemento, nonché un ulteriore supplemento del referto, relativo a telefonate minacciose ricevute”. Deve ulteriormente premettersi che, nel suo articolato atto d’impugnazione, la società Napoli Soccer Acerra aveva sollevato una pesante perplessità, relativa a “due diversi tipi di grafia” del referto arbitrale, con in esso “appositi spazi vuoti, lasciati presumibilmente dal Direttore di gara, in cui indicare i nomi dei calciatori colpiti dalla sanzione”. Sul punto, la reclamante ha chiesto che fosse dichiarata “la nullità dello stesso atto”. Questa C.D.T., pur apprezzando la motivazione a sostegno della richiesta di declaratoria di “nullità” (“al fine di evitare intromissioni e suggestioni da parte di soggetti estranei”), non può accedere alla richiamata eccezione, in ragione delle spiegazioni (innanzi riportate), fornite dal direttore di gara (al quale deve riservarsi, per costante giurisprudenza, la figura di testimone qualificato), all’atto della sua audizione presso questa medesima C.D.T. Inoltre, nel cennato atto d’impugnazione, la società ricorrente ha evidenziato la presenza, “per tutta la durata dell’incontro”, del padre dell’arbitro, il quale sarebbe intervenuto “in occasione dello scontro, avvenuto a fine gara, tra il figlio ed il calciatore Perfetto, assumendo un atteggiamento pericolosamente aggressivo e provocatorio, idoneo ad inasprire le tensioni tra il pubblico e la direzione arbitrale”. In relazione al padre dell’arbitro, la reclamante ha esposto, nel reclamo, altre doglianze (taluna ancor più grave), puntualizzando: “... tutto ciò è stato accuratamente omesso nel referto arbitrale”. Quel che davvero si appalesa di straordinaria, inusitata gravità, è la circostanza – indicata nel reclamo stesso – secondo la quale l’arbitro avrebbe, ai danni del calciatore

Perfetto Antonio, “inferto un pugno in pieno volto, che ha prodotto una profonda lacerazione, come attestato nei referti medici che si allegano” (e che sono stati effettivamente allegati), “nei confronti di un... ragazzo di soli 15 anni, minore d’età per l’ordinamento giuridico”. Nell’evidenziare i richiamati aspetti della vicenda, la reclamante ha, altresì, sottolineato la circostanza attenuante, a suo avviso da tener presente in relazione al calciatore Perfetto Antonio, relativa alla mancanza di “maturità psicologica” del calciatore in argomento, in quanto, per l’appunto, quindicenne. Inoltre, quanto all’assistente di parte, sig. Tagliaferro Rosario, la reclamante ha sostenuto che egli sarebbe “intervenuto successivamente alla reazione violenta dell’arbitro” (nei confronti del calciatore Perfetto Antonio), “ma senza usare violenza, ovvero solo al fine di evitare ulteriori abusi dello stesso Direttore di gara...”, ossia per “salvaguardare l’incolumità fisica del Perfetto”. Nel puntualizzare altri aspetti, che, ad avviso della reclamante, configurerebbero gravi omissioni e non conformità al vero del referto di gara, la società Napoli Soccer Acerra ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti su tre punti: a) l’asserita aggressione, ai danni del nominato calciatore minore d’età, da parte dell’arbitro; b) “la presenza, per di più minacciosa, del genitore del Direttore di gara, presso l’impianto sportivo ed all’interno degli spogliatoi riservati agli arbitri”; c) “la redazione dell’allegato referto, probabilmente nella sezione arbitrale”. La reclamante, infine, ha allegato al proprio atto d’impugnazione alcune dichiarazioni, nonché, quel che maggiormente rileva, una denuncia-querela, proposta, presso l’Autorità giudiziaria, dal calciatore Perfetto Antonio (in presenza della madre), a carico dell’arbitro della gara, con specifiche, gravi accuse, a carico sia del direttore di gara, sia del padre dell’arbitro medesimo. Deve ribadirsi che la vicenda, nella sua eccezionalità, presenta aspetti, insieme, gravi ed assolutamente inusuali, ampiamente innanzi esposti. In relazione ad essi, questa C.D.T., anche nel rispetto della specifica richiesta della società reclamante, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché proceda agli accertamenti, di sua competenza, in ordine anche alla denuncia-querela (non escluso, al riguardo, il riferimento all’art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), proposta dal calciatore Perfetto Antonio a carico dell’arbitro della gara. Nel merito delle richieste di riduzione delle due sanzioni impugnate dalla ricorrente, in ordine alle quali questa C.D.T. aveva rinviato ogni determinazione, sospende le relative decisioni, all’esito degli accertamenti della Procura Federale. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di sospendere le decisioni in ordine alle richieste di riduzione delle sanzioni a carico del calciatore Perfetto Antonio e dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Tagliaferri Rosario; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti e provvedimenti, di sua competenza, in ordine a quanto precisato nella parte motiva.**

**Publicato in Napoli ed affisso all’albo del C.R. Campania il 5 agosto 2010.**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**